

**MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

DECRETO 4 settembre 1998.

Ammissione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Terra di Bari».

**IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terra di Bari», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Terra di Bari» per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, regolamento (CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva «Terra di Bari» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili per informazione *erga-omnes*, sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Terra di Bari», registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle «Denominazioni

di origine protetta» dell'Unione europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata «Terra di Bari» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione «Denominazione di origine protetta» in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 4 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA «TERRA DI BARI».**

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Castel del Monte», «Bitonto», «Murgia dei Trulli e delle Grotte», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Castel del Monte», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Coratina presente negli oliveti in misura non inferiore all'80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti, presenti da sole o congiuntamente negli oliveti, in misura non superiore al 20%.

2. La denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bitonto», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cima di Bitonto o Ogliarola Barese e Coratina per almeno l'80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà, presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 20%.

3. La denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Murgia dei Trulli e delle Grotte», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Cima di Mola presente negli oliveti per almeno il 50%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 50%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1, comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo della provincia di Bari. Tale zona è riportata in apposita cartografia.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Castel del Monte», comprende, in provincia di Bari, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Canosa, Minervino, Barletta, Andria, Corato, Trani, Bisceglie, Altamura, Poggiorsini, Gravina, Spinazzola.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bitonto», comprende, nella provincia di Bari, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Bitonto, Palo del Colle, Modugno, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo, Terlizzi, Grumo, Bitetto, Bitritto, Bari, Binetto, Triggiano, Capurso, Santeramo, Toritto, Acquaviva, Cassano, Cellamare, Valenzano, Adelfia, Noicattaro, Sannicandro, Sammichele, Gioia del Colle.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Murgia dei Trulli e delle Grotte», comprende, in provincia di Bari, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alberobello, Noci, Putignano, Castellana, Rutigliano, Turi, Conversano, Mola, Monopoli, Polignano, Locorotondo, Casamassima.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2. I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

3. Sono pertanto idonei gli oliveti, generalmente coltivati in forma specializzata con allevamento a vaso tronco-conico con sestri compresi tra 13x13 per le coltivazioni più antiche e 7x7 per quelle recenti, i cui terreni sono caratterizzati in maniera maggiormente diffusa da terra rossa poggiate sulla roccia calcarea.

4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Castel del Monte», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3.

5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bitonto», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3.

6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Murgia dei Trulli e delle Grotte», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3.

7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non può superare kg 10.000 per ettaro. La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%.

9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

10. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

11. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica «Castel del Monte», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.

2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica «Bitonto», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.

3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica «Murgia dei Trulli e delle Grotte», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.

4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

6. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica «Castel del Monte», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde con riflessi gialli;

odore: di fruttato intenso;

sapore: fruttato con sensazione media di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: $\geq 7,00$;

numero perossidi: $\leq 12 \text{ MeqO}_2/\text{Kg}$;

K 232: $\leq 2,20\%$;

K 270: $\leq 0,180\%$;

valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali: $\leq 0,20$.

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica «Bitonto», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde - giallo;

odore: di fruttato medio;

sapore: fruttato con sensazione di erbe fresche e sentore leggero di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: $\geq 7,00$;

numero perossidi: $\leq 12 \text{ MeqO}_2/\text{Kg}$;

K 232: $\leq 2,40\%$;

K 270: $\leq 0,180\%$;

valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali: $\leq 0,20$.

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica «Murgia dei Trulli e delle Grotte», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro con riflessi verdi;

odore: di fruttato leggero;

sapore: fruttato con sensazione di mandorle fresche e leggero sentore di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: $\geq 7,00$;

numero perossidi: $\leq 15 \text{ MeqO}_2/\text{Kg}$;

K 232: $\leq 2,40\%$;

K 270: $\leq 0,180\%$;

valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali: $\leq 0,20$.

4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa dell'Unione europea.

5. In ogni campagna olearia il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

6. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati su richiesta del consorzio di tutela.

7. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente «disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3.

5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con dimensione non inferiore alla metà e non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata «Terra di Bari».

6) L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

9. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

98A8523

DECRETO 23 settembre 1998.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, campagna 1998-99, per le regioni Liguria, Sicilia e Puglia.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico

volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo chiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Liguria, Sicilia e Puglia, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si son verificate, per la vendemmia 1998, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanaazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE 2240/89, n. 2640/88, n. 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1998-99 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Liguria, Sicilia e Puglia.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

98A8524